

Circolare del 09/06/1998 n. 144 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Amministrativi Serv. I

Risposte a quesiti riguardanti la predisposizione e la compilazione delle dichiarazioni 1998 e la effettuazione dei connessi versamenti.

Sintesi:

Sintesi: Con la presente sono riportate, per opportuna conoscenza nei confronti dei soggetti interessati, le risposte ai quesiti di cui all'oggetto formulati da organi di stampa specializzati e dagli Uffici delle Entrate.

Testo:

In relazione ai quesiti di cui all'oggetto, formulati da organi di stampa specializzati e dagli Uffici delle Entrate, questo Ministero ha fornito le risposte che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.

1. DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1.1 Dichiarazione IVA - Trasformazioni sostanziali soggettive intervenute prima o dopo la chiusura del periodo d'imposta.

D. Secondo quali modalita' ed entro quali termini deve essere presentata la dichiarazione annuale relativa al 1997, nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive?

R. Premesso che nei casi succitati si verifica, in linea generale, una situazione di continuita' tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (modificazione di ditta individuale in societa', donazione, successione ereditaria, ecc..), per le modalita' di presentazione della dichiarazione vanno distinte due diverse ipotesi, per illustrare le quali si propone il caso di un imprenditore individuale che abbia conferito la propria azienda in societa'.

1) Conferimento avvenuto durante l'anno 1997

In tale caso la societa' conferitaria dovra' presentare, entro il mese di giugno 1998, il modello di dichiarazione IVA approvato con D.M. 15 gennaio 1998, composto di due moduli, uno per se stessa contenente i dati delle operazioni effettuate nel corso del 1997, ed uno per l'indicazione dei dati concernenti l'attivita' svolta dal conferente per la frazione d'anno compresa fino all'ultima liquidazione eseguita prima del conferimento, secondo le modalita' descritte nelle istruzioni per la compilazione di detto modello.

Sul frontespizio della dichiarazione devono essere percio' indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale nonche' la partita IVA della societa' conferitaria; nel modulo relativo all'attivita' svolta dall'imprenditore individuale antecedentemente alla data del conferimento deve essere indicata, nel rigo VA8, la partita IVA del soggetto conferente. Su ciascuno dei due moduli, inoltre, deve essere indicato il codice fiscale della societa' dichiarante e compilata anche la sezione 2 dei quadri VA e VL.

Conseguentemente, l'imprenditore individuale conferente non dovra' presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1997.

2) Conferimento avvenuto nel mese di gennaio 1998 (o comunque prima della presentazione della dichiarazione annuale per il 1997).

In tale fattispecie, poiche' l'attivita' per l'anno 1997 e' stata svolta dall'imprenditore individuale conferente, si possono verificare le due seguenti ipotesi:

A) se nell'atto di conferimento le parti non hanno stabilito espressamente che il debito o il credito relativo all'IVA resta in capo all'imprenditore individuale, la societa' conferitaria deve presentare la dichiarazione IVA per l'anno 1997 indicando i dati del soggetto conferente nella parte riservata al contribuente ed i propri dati nel riquadro "Dichiarante", e riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

Conseguentemente, l'imprenditore individuale conferente non dovra' presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 1997;

B) se, invece, nell'atto di conferimento e' espressamente stabilito che il debito o il credito relativo all'IVA resta di spettanza dell'imprenditore individuale, quest'ultimo deve presentare la dichiarazione IVA utilizzando il modello UNICO98, con conseguente facolta' di compensazione.

I principi sopra illustrati trovano naturalmente applicazione in tutte le ipotesi di cessione d'azienda, a titolo gratuito o oneroso, anche se diverse dal conferimento.

Naturalmente, nell'ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti, secondo le modalita' sopra descritte, sono effettuati in ogni caso dagli eredi.

1.2 Dichiarazione IVA - trasformazioni sostanziali soggettive - compilazione della sezione 2 del quadro VA

D. Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda, ecc..) avvenute tra soggetti in contabilita' unificata, la sezione 2 dei quadri VA e VL dei moduli IVA deve essere compilata solo sul primo modulo con l'indicazione dei dati riepilogativi dei

vari soggetti?

R. Nella sezione 2 dei quadri VA e VL nonché nei quadri VK, VO e VU devono essere esclusivamente riportati i dati riepilogativi per ogni singolo soggetto. Pertanto, nell'ipotesi rappresentata non dovranno in nessun caso essere riepilogati, nelle sezioni e nei quadri suddetti, dati concernenti soggetti diversi. Come già chiarito nel par. V3 delle istruzioni al terzo fascicolo del modello UNICO, solo nel caso in cui un contribuente abbia tenuto contabilità separate ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/72, i dati riepilogativi (contenuti nei quadri VK, VO, VU e nella sezione 2 dei quadri VA e VL) relativi a tale singolo soggetto dovranno essere indicati una sola volta, utilizzando il primo modulo per uniformità di comportamento.

1.3 Dichiarazione IVA - indicazione degli acquisti con IVA indetraibile

D. Dove devono essere indicati gli acquisti relativi ai beni per i quali, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, non sussiste l'obbligo di annotazione?

R. Con riferimento agli acquisti di beni con IVA indetraibile a norma dell'art. 19, 2 comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente fino al 31.12.1997), per i quali non si sia proceduto alla annotazione negli appositi registri ai sensi del citato art. 6 del D.P.R. n. 695/96, i relativi dati non devono essere indicati nella dichiarazione annuale IVA.

Qualora invece il contribuente abbia preferito annotare le suddette operazioni, deve riportare i relativi dati anche in sede di compilazione della dichiarazione, in particolare nel rigo VF17.

1.4 Dichiarazione IVA - imposta sulle cessioni di beni ammortizzabili effettuate da contribuenti minimi

D. I cosiddetti contribuenti minimi rientranti nel regime di determinazione forfettaria dell'imposta, tenuti alla compilazione del quadro VM del modulo IVA, devono comprendere nel rigo VM3 (totale imposta sulle operazioni imponibili) anche l'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili?

R. Come è stato precisato nel decreto 27 aprile 1998, rettificativo delle istruzioni relative al modello UNICO98, i contribuenti "minimi" devono indicare nel rigo VM3 l'imposta relativa a tutte le operazioni imponibili, comprese quindi anche quelle che non concorrono a formare il volume d'affari (indicato nel rigo VM2), quali, ad esempio, le operazioni relative a passaggi interni di beni fra contabilità separate e le cessioni di beni ammortizzabili.

1.5 Dichiarazione IVA - contribuenti minimi - imposta sugli acquisti intracomunitari e sugli acquisti da soggetti non residenti

D. In quali righe deve essere indicata l'imposta a debito afferente gli acquisti intracomunitari e gli acquisti da soggetti non residenti (di cui all'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/72) effettuati da contribuenti minimi forfettari, atteso che l'IVA relativa deve essere versata dal cessionario in aggiunta a quella liquidata forfettariamente ed esposta nel rigo VM5?

R. Come già precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 98 (fascicolo 3), i contribuenti "minimi" forfettari sono sempre tenuti alla compilazione, oltre che del quadro VM, anche dei quadri VH e VL (e del quadro VO in caso di comunicazione di opzioni). In particolare, è stato specificato, con riferimento al quadro VL, che i soli righe da non compilare sono quelli compresi da VL5 a VL8, in quanto utilizzabili per l'indicazione di altre forme di detrazione (in via analitica), non ammesse per questa categoria di contribuenti.

Peraltro, si ricorda che l'imposta relativa alle operazioni citate deve essere indicata nei righe VL2 e VL3 afferenti, rispettivamente, l'IVA sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti ed autofatturati ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, e l'IVA sugli acquisti intracomunitari, il cui ammontare, desunto dal registro delle fatture emesse (o da quello dei corrispettivi), deve sommarsi all'imposta determinata forfettariamente (riportata al rigo VL1) e concorre, quindi, a formare il totale dell'IVA a debito da indicare nel rigo VL4.

1.6 Dichiarazione IVA - opzione per il regime ordinario da parte dei contribuenti minimi

D. Un contribuente durante l'anno d'imposta 1996 ha realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire ed è tenuto, pertanto, a presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 1997 come contribuente in regime ordinario. Peraltro, se durante quest'ultimo anno ha realizzato un volume d'affari non superiore ai 20 milioni ma ha deciso di continuare ad applicare il regime ordinario d'imposta anche nel 1998, deve comunque comunicare tale scelta barrando l'apposita casella presente nel rigo VM6 del modulo IVA della dichiarazione annuale?

R. Anche il contribuente che ha applicato nel 1997 l'imposta nei modi ordinari - e, pertanto, non sarebbe tenuto alla compilazione del quadro VM (predisposto per i contribuenti minimi) - deve comunque barrare la casella 1 del rigo VM6, contenuta nel detto quadro del modulo IVA (del modello UNICO 98) qualora, pur ricorrendo i presupposti di legge per l'applicazione del regime forfettario, abbia deciso di mantenere, anche per l'anno 1998, il regime ordinario di determinazione dell'imposta.

1.7 Dichiarazione IVA - Obbligo di compilazione del quadro VH

D. Il quadro VH del modulo IVA (del modello UNICO 98) deve essere sempre compilato anche se non sono stati effettuati versamenti?

R. Anche nel caso in cui un contribuente non abbia mai effettuato versamenti periodici durante l'anno 1997, ne' debba evidenziare nella colonna 1 del quadro VH alcun importo da versare, tale quadro va comunque compilato limitatamente all'indicazione del proprio numero di partita IVA nel rigo VH14.

1.8 Dichiarazione IVA - presentazione delle garanzie da parte di societa' ex controllanti

D. La societa' ex controllante che nell'anno 1997 ha compensato un'eccedenza di credito IVA relativa ad anni precedenti e derivante dalla liquidazione di gruppo, con quali modalita' e' tenuta a presentare la prescritta garanzia, dal momento che il D.Lgs n. 241/97 ha soppresso la possibilita' di presentare allegati alla dichiarazione annuale?

R. In tale ipotesi la societa' ex controllante prestera' le garanzie previste dall'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/72 non piu' contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA bensì successivamente, a seguito della richiesta dell'ufficio, quando a quest'ultimo saranno pervenuti i dati relativi alla dichiarazione IVA, nella quale sara' indicato, nel rigo VA13, l'ammontare dell'eccedenza di credito compensata nel 1997.

1.9 Dichiarazione IVA - prestazioni di trasporto pubblico urbano

D. Secondo quali modalita' devono essere indicati, nella dichiarazione annuale IVA, i dati concernenti le prestazioni di trasporto pubblico urbano, operazioni esenti fino al 30/9/97 e divenute imponibili successivamente a tale data?

R. A seguito delle modificazioni apportate al n. 14 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, introdotte con il D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, le prestazioni di trasporto pubblico urbano, prima esenti, sono divenute imponibili a decorrere dal 1 ottobre 1997.

In particolare, i contribuenti, pero', che per l'anno 1997, effettuando tali operazioni, abbiano optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36 bis, non potendo determinare il proprio volume d'affari, hanno difficoltà a calcolare il pro-rata di indetraibilità dell'imposta.

Facendo riferimento a quanto affermato per fattispecie analoga da questa amministrazione con circolare n. 36 del 21 luglio 1989, si precisa anzitutto che tale dispensa deve ritenersi automaticamente decaduta per incompatibilità con una norma sopravvenuta qualora il contribuente abbia effettuato solo tale tipologia di prestazioni.

Nella predetta ipotesi, data l'impossibilità di calcolare un pro-rata annuale di indetraibilità da applicare agli acquisti annotati nel 1997 - impossibilità derivante dalla circostanza che le operazioni esenti effettuate fino al 30 settembre 1997 non sono state fatturate ne' registrate, per cui e' impossibile calcolare il volume d'affari - si ritiene corretto che il contribuente non debba effettuare alcuna detrazione in relazione agli acquisti annotati fino al 30 settembre (operando fino a tale data la preclusione di cui all'art. 36-bis) ed eserciti, invece, l'integrale detrazione per gli acquisti annotati dal 1 ottobre 1997 in poi. Pertanto, per l'indicazione in dichiarazione annuale IVA delle suddette operazioni dovranno essere utilizzati due moduli, uno per riportare i dati delle operazioni contabilizzate fino al 30 settembre 1997, l'altro, invece, per riportare i corrispondenti dati relativi al periodo successivo decorrente dal 1 ottobre 1997, compilando in tal caso anche la sezione 2 del quadro VE (operazioni imponibili).

Inoltre, nell'ipotesi in cui il contribuente, sino al 30 settembre 1997, abbia gestito in contabilità separata, ai sensi del cennato art. 36, l'attività di trasporto pubblico urbano unitamente ad altre attività, ed abbia anche fruito del regime di esonero dagli adempimenti per le operazioni esenti previsto dall'art. 36-bis, la intervenuta modifica normativa, oltre ad aver determinato la caducazione automatica, limitatamente all'attività di trasporto pubblico urbano, della predetta opzione per l'esonero dagli adempimenti, puo' aver eliminato la convenienza ad avvalersi, per la medesima attività, della opzione per la separazione delle attività di cui all'art. 36. Si ritiene pertanto legittima, relativamente all'attività di trasporto pubblico urbano, l'eventuale revoca dell'opzione ex art. 36 che il contribuente abbia manifestato, anche mediante l'adozione di un comportamento concludente univoco, a decorrere dal 1 ottobre 1997, anche nel caso in cui non fosse ancora decorso il triennio, costituente di norma la durata minima di vincolatività dell'opzione. In tale ipotesi, qualora il contribuente voglia avvalersi della possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti afferenti l'attività di trasporti, la dichiarazione annuale IVA va compilata indicando i dati concernenti le prestazioni di trasporto pubblico urbano, divenute imponibili a partire dal 1 ottobre, in un modulo diverso da quello riguardante le altre operazioni per le quali e' rimasta operativa la dispensa di cui all'articolo 36-bis.

Nessun problema sorge, invece, per l'ipotesi in cui l'attività di trasporto pubblico urbano sia stata gestita nel 1997 nel quadro di una contabilità separata ai sensi del citato articolo 36, ma senza fruire della dispensa dagli

adempimenti per le operazioni esenti prevista dall'art. 36-bis. In tal caso, infatti, nel compilare il modulo della dichiarazione IVA relativo alla contabilita' separata in discorso, il contribuente e' in condizione di calcolare con precisione la percentuale di indetraibilita' per l'anno 1997, applicabile a tutti gli acquisti relativi al periodo d'imposta.

1.10 Dichiarazione IVA - compilazione del quadro VG per le cessioni di beni usati

D. Come devono compilare il quadro VG, sezione 2, quei contribuenti, che, applicando il regime del margine con il metodo globale, hanno realizzato nelle prime liquidazioni periodiche dell'anno d'imposta un margine lordo positivo, ed hanno quindi effettuato versamenti d'imposta, mentre nell'ultima liquidazione (o nelle ultime liquidazioni) hanno evidenziato un margine negativo (cioe' un credito di costo)?

Si ipotizza un esempio riferito ad un contribuente mensile che abbia iniziato l'attivita' di vendita beni usati nel mese di novembre 1997:

liquidazione novembre 1997:	corrispettivi vendita beni usati	L. 50.000.000
	spese acquisti, riparazioni e accessorie	L. 40.000.000
	margine positivo lordo	L. 10.000.000
liquidazione dicembre 1997:	corrispettivi vendita beni usati	L. 170.000.000
	spese acquisti, riparazioni e accessorie	L. 230.000.000
	margine negativo	L. 60.000.000

R. Nella compilazione del quadro VG, sez. 2, deve farsi riferimento, al fine di determinare la base imponibile lorda, o in alternativa il margine negativo, alle risultanze contabili relative a tutto l'anno 1997. Ne consegue che, nella situazione prospettata, il credito di costo da indicare al rigo VG6 non sara' quello evidenziato dall'ultima liquidazione periodica (lire 60.000.000) ma quello, di ammontare inferiore, risultante dalla riliquidazione effettuata su base annua secondo le modalita' esplicitate dal prospetto di compilazione B contenuto nelle istruzioni alla dichiarazione annuale (cioe', lire 50.000.000). Pertanto, in caso di margine negativo evidenziato nell'anno, le operazioni assoggettate al regime del margine non devono essere comprese nel quadro VE. Anche le risultanze finali dei registri devono quindi tener conto che il margine negativo utilizzabile nell'anno 1998 e' quello calcolato su base annua e risultante al rigo VG6 della dichiarazione per il 1997.

Pertanto, le somme versate dal contribuente in relazione alle prime liquidazioni dell'anno verranno comunque recuperate, in virtu' della quadratura matematica della dichiarazione, sotto forma di eccedenza detraibile d'imposta, con conseguente minor versamento di conguaglio o maggior credito d'imposta da riportare all'anno successivo.

1.11 Dichiarazione IVA - compilazione del quadro VU (esportatori e operatori assimilati)

D. Nell'ipotesi in cui un esportatore abbia utilizzato negli anni 1996 e 1997 il plafond calcolato in base alle operazioni non imponibili effettuate nell'anno solare precedente (plafond solare), il quadro VU deve essere compilato interamente (dal rigo VU1 a VU13) ovvero e' sufficiente la sola compilazione del rigo VU13?

R. Al riguardo si ritiene che, nel caso di utilizzo costante del plafond solare, l'operatore interessato possa indicare i soli dati totali, sufficienti al contribuente per il calcolo del plafond e per l'acquisizione dello status di esportatore agevolato e, all'Amministrazione per il controllo sul corretto utilizzo nell'ambito del plafond disponibile.

Resta inteso che l'indicazione dei dati nei singoli righe si rende necessaria nelle ipotesi di passaggio dal plafond solare a quello mobile in quanto i dati mensili sono indispensabili alla verifica d'ufficio del rispetto dei limiti per il mantenimento dello status agevolato.

E' appena il caso di precisare che il passaggio da un metodo di calcolo all'altro non puo' avvenire in corso d'anno.

1.12 Dichiarazioni IVA non sottoscritte

D. E' prevista la facolta' per il contribuente, su invito degli uffici competenti, di provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni IVA non sottoscritte ?

R. La fattispecie dell'omessa sottoscrizione della dichiarazione IVA ha trovato specifica regolamentazione con l'art. 1, comma 9-ter, della legge 27 luglio 1994, n. 473, di conversione del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 che ha introdotto nell'art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 la facolta' del contribuente, su invito dell'ufficio, di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento di detto invito, alla sottoscrizione delle dichiarazioni presentate prive della medesima.

Al riguardo, la circolare n. 75/E del 4 marzo 1998 ha chiarito che la disposizione di cui al citato art. 1, comma 9-ter ha efficacia a tutti gli effetti di legge e non soltanto nei riflessi dell'istituto dell'accertamento induttivo. La menzionata circolare ha altresì precisato che l'avvenuta regolarizzazione delle dichiarazioni a credito implica la non frapponibilita' di ostacoli di sorta all'esecuzione da parte degli uffici interessati del richiesto rimborso.

L'intera materia ha, peraltro, trovato definitiva sistemazione con le disposizioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 con le quali e' stato eliminato, anche sotto il profilo testuale, qualunque dubbio interpretativo.

Atteso quanto sopra, in presenza di dichiarazioni annuali IVA non sottoscritte, comprese quelle a rimborso, per le quali non si e' ancora definito il rapporto tributario, gli uffici competenti dovranno invitare il contribuente alla sottoscrizione delle dichiarazioni medesime.

2. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO UNICO '98

2.1 Esonero dalla presentazione della dichiarazione

D. Si chiede se un soggetto che percepisce redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi se dalla stessa risulta un debito d'imposta inferiore a Lit. 20.000.

R. No, per effetto delle modifiche apportate all'art. 1, quarto comma, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 314 del 1997, le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili sono esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione se la differenza tra l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo e l'ammontare spettante delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite non supera Lit. 20.000.

2.2 Dichiarazione congiunta

D. Nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO 98 e' chiarito che a partire da quest'anno non e' piu' possibile presentare la dichiarazione congiunta. E' quindi necessario, per i soggetti che nel 1997 hanno presentato la dichiarazione congiuntamente, ripartire l'eccedenza IRPEF indicata nel rigo N24 del Mod. 740/97, diminuita dell'importo della stessa utilizzato per gli acconti ILOR. E' altresì precisato che i coniugi possono scegliere di attribuire a ciascuno di essi nella misura ritenuta piu' opportuna l'eccedenza risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, tenendo conto che la somma delle quote scomutate da entrambi i coniugi non deve superare l'importo di detta eccedenza, al netto delle quote eventualmente utilizzate per gli acconti ILOR. E' possibile ripartire secondo un criterio di "libera scelta del contribuente" anche gli acconti effettuati congiuntamente?

R. Nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO98 e' stato già precisato che anche nel caso di acconti effettuati congiuntamente e' possibile ripartire i medesimi nella misura ritenuta piu' opportuna dai coniugi. Non e', pertanto, obbligatorio suddividere gli acconti stessi con il criterio della ripartizione proporzionale dell'imposta individuale illustrato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO98 (Appendice al primo fascicolo, voce "Dichiarazione congiunta Mod. 740/97 - redditi 1996"). Tale ultimo criterio e' riportato a titolo meramente esemplificativo ed e', comunque, un criterio facoltativo.

2.3 Modello UNICO98 PC

D. Il modello sintetico UNICO98PC puo' essere composto di parti stampate da professionisti diversi che utilizzano software differenti? Si possono includere nel modello Pc moduli compilati a mano?

R. Nelle specifiche tecniche per la stampa del modello UNICO 98 in formato Pc e' stato precisato che il modello Pc ha struttura modulare e che in caso di dichiarazione unificata si compone:

- . di un foglio base contenente i dati identificativi del contribuente;
- . di uno o piu' fogli denominati REDDITIPC contenenti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi;
- . di uno o piu' fogli denominati IVAPC contenenti i dati relativi alla dichiarazione Iva;
- . di uno o piu' fogli contenenti i dati relativi alla dichiarazione da presentare in qualita' di sostituto di imposta;
- . di uno o piu' fogli denominati IRAPPC contenenti i dati identificativi relativi alla determinazione dell'acconto Irap.

In riferimento alla dichiarazione da presentare in qualita' di sostituto di imposta e' stato altresì precisato che tale dichiarazione puo' anche essere costituita da tre distinti fogli contenenti rispettivamente:

- 1) i dati contenuti nei quadri SA (redditi di lavoro dipendente), SB (Indennita' di fine rapporto ed altre indennita'), SC (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), SD (contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti), SE (dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1997);
- 2) i dati contenuti nei quadri SF (redditi di lavoro autonomo ed altri redditi inquadrabili fra quelli non soggetti al contributo del 10 per cento), SG (redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli per i quali e' previsto il versamento del contributo del 10 per cento) e SH (provvigioni inquadrabili tra quelle non soggette a contributo del 10 per cento).
- 3) i dati contenuti nei quadri SK (prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto di imposta), SL (dati relativi ai versamenti), SL aggiuntivo (dati relativi ai versamenti), SM (elenco dei soggetti per i quali si presenta la dichiarazione in qualita' di successore);

Se la dichiarazione e' costituita da fogli distinti ciascuno di essi deve contenere soltanto i dati dei quadri precedentemente indicati, aggregati come precisato ai numeri 1,2,3. Non e' pertanto possibile indicare, ad esempio, nel medesimo foglio dati del quadro SA e quelli del quadro SF. Cosi' come non e' possibile effettuare, ad esempio, la stampa dei dati dei quadri SA e SB in modo non consecutivo su fogli diversi della medesima tipologia.

I distinti fogli contenenti le dichiarazioni di cui si compone il modello PC possono anche essere predisposti da consulenti diversi utilizzando ciascuno il proprio software. Ad esempio il consulente del lavoro potrebbe predisporre il foglio contenente i quadri SA, SB ecc. per consegnarlo al consulente che cura la predisposizione della intera dichiarazione. Quest'ultimo avra' cura di integrare, ove necessario, le parti da lui stampate, ad esempio, inserendo l'informazione che il modello e' composto anche delle dichiarazioni del sostituto di imposta. I diversi fogli costituiscono, comunque, una unica dichiarazione e vanno ovviamente presentati tutti insieme nella apposita busta da utilizzare per la consegna delle dichiarazioni predisposte in formato PC. Non e' possibile inserire in questa busta nessun modello compilato manualmente.

2.4 Compilazione del quadro RJ del modello UNICO98

D. Nel caso in cui per l'anno 1997 il contribuente non possa beneficiare dell'agevolazione DIT deve, comunque, procedere alla compilazione dei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 del modello UNICO98 per indicare i dati che rilevano ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi?

R. I contribuenti che per il 1997 non possono usufruire dell'agevolazione DIT non sono tenuti alla compilazione del quadro relativo alla determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota del 19%. E', comunque, facolta' degli stessi contribuenti compilare il menzionato quadro al fine di evidenziare dati che potrebbero rilevare per la determinazione del reddito agevolabile degli anni successivi.

2.5 Compilazione del rigo RX1, colonna 4, del modello UNICO98

D. Si chiedesse nel rigo RX1, colonna 4, del modello UNICO 98 (importo del versamento effettuato) il soggetto titolare di partita IVA deve indicare l'importo risultante dalla delega di pagamento F24, comprensivo (eventualmente) anche di versamenti di tributi e contributi non risultanti dal modello UNICO '98.

R. Nel rigo RX1 il contribuente titolare di partita IVA deve indicare i dati del versamento effettuato risultanti dal modello di pagamento F24. Le istruzioni alla dichiarazione precisano, infatti, che nella colonna 4 deve essere riportato il totale indicato nel menzionato modello di pagamento. Se, contestualmente al versamento di tributi e contributi risultanti dal modello UNICO 98, con il medesimo modello F24 viene eseguito il versamento di contributi previdenziali o di IVA derivante da liquidazioni periodiche, nella suddetta colonna 4 del rigo RX1 va indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, dei contributi e dell'IVA. Se i versamenti sono stati effettuati utilizzando piu' deleghe modello F24 occorre sommare i totali delle deleghe nelle quali sia indicato almeno un versamento (di saldo o acconto) risultante dal modello UNICO98.

2.6 Riporto del credito Irpef dei soggetti non titolari di partita IVA

D. Va indicato nel quadro RX del modello UNICO 98 il credito Irpef che il contribuente non titolare di partita IVA decide di riportare nella dichiarazione dell'anno successivo?

R. Si, va indicato nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX. In appendice al fascicolo 1 del modello UNICO 98, alla voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi" e' stato, infatti, chiarito che la scelta tra il riporto del credito e il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 1 "importo di cui si chiede il rimborso" o la colonna 2 "crediti da portare in diminuzione per il successivo periodo di imposta" del quadro RX.

2.7 Contribuenti minimi - cessioni di beni strumentali

D. Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni ammortizzabili poste in essere da contribuenti "minimi" concorrono al computo dell'ammontare su cui applicare le percentuali indicate nell'art. 3, comma 177, della legge n. 662 del 1996 ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei menzionati soggetti?

R. L'art. 3, comma 177, della legge n. 662 del 1996 stabilisce che il reddito d'impresa dei contribuenti "minimi" e' determinato forfetariamente e in relazione all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali elencate nel medesimo comma, applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonche' di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, percepiti nell'esercizio. Tra le operazioni non concorrenti alla determinazione del volume d'affari rientrano, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, anche le cessioni di beni ammortizzabili. I corrispettivi derivanti dalle citate cessioni partecipano, pertanto, al computo dell'ammontare su cui applicare le percentuali indicate nell'art. 3, comma 177, della legge n. 662 del 1996 ai fini della determinazione del reddito d'impresa dei menzionati soggetti.

2.8 Rigo RX1, colonna 4, del quadro RX del modello UNICO98

D. L'importo del versamento dell'acconto IRAP effettuato da un soggetto non titolare di partita IVA deve essere indicato nel rigo RX1, colonna 4, del quadro RX del modello UNICO98?

R. I soggetti non titolari di partita IVA non devono indicare nella colonna 4 del rigo RX1 il versamento effettuato per l'acconto dell'IRAP per il 1998, versato dal contribuente unitamente agli altri importi risultanti dalla dichiarazione.

Nel predetto rigo non va altresì indicato l'eventuale acconto IRPEF, mentre si deve tener conto del versamento del 20% risultante al rigo RM 22.

2.9 Indicazione degli estremi del versamento da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva.

D. L'importo che i contribuenti non titolari di partita Iva devono indicare nel rigo RX1, colonna 4, è comprensivo della maggiorazione dello 0,50 per cento da corrispondere in caso di versamento effettuato nel periodo 16 giugno - 15 luglio?

R. Gli importi che i contribuenti non titolari di partita Iva devono indicare nel rigo RX1, colonna 4, sono al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento.

2.10 Compilazione del rigo RX1 in caso di delega F24 compilata "a zero"

D. Nel rigo RX1 del quadro RX del modello UNICO98 devono essere riportati gli estremi della delega F24 anche quando la delega stessa è presentata "a zero" per effetto di compensazioni?

R. Sì, qualora la delega F24 sia presentata "a zero" per effetto della compensazione, nel rigo RX1 va indicato zero e vanno riportati gli estremi di presentazione della delega.

3. DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO 760

3.1. Presentazione del modello 760 in caso di approvazione del bilancio in seconda convocazione

D. L'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 24 marzo 1998 ha stabilito che:

. le dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione scadono tra il 1 gennaio ed 31 maggio 1998 sono presentate nel mese di giugno dello stesso anno;

. i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati dal 1 maggio al 30 giugno maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di una società di capitali che approva il bilancio nel mese di maggio in seconda convocazione?

R. L'art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che "i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso". In base a tale disposizione, si deve ritenere che il termine del mese stabilito per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di approvazione del bilancio se questa avviene entro la scadenza del termine fissato dalla legge o dallo statuto per l'assemblea ordinaria in prima convocazione, ovvero entro tale ultimo termine se non si è provveduto, anteriormente, alla approvazione del bilancio. Pertanto, deve considerarsi comunque scadente il 30 maggio il termine di presentazione della dichiarazione da parte, ad esempio, di una società di capitali, con esercizio coincidente con anno solare, tenuta all'approvazione del bilancio o meglio alla convocazione dell'assemblea ordinaria entro il 30 aprile che:

. ha convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio in data 27 aprile senza procedere all'approvazione stessa in prima convocazione;

. ha approvato lo stesso in seconda convocazione in data 11 maggio.

La predetta società potrà pertanto fruire dei differimenti dei termini stabiliti dal D.P.C.M. 24 marzo 1998.

3.2 Cooperative edilizie -detrazione Irpeg

D. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa possono fruire della detrazione dall'imposta di lire 270.000 prevista dalla legge n. 504 del 1992, come modificata dalla legge n.573 del 1997?

R. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale importo va indicato nel rigo RG21 del Mod.760/RG.

3.3 Presentazione modello 760 e relativi versamenti

D. Si chiedono chiarimenti in ordine alla scadenza del termine di presentazione del modello 760 e dei versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione stessa, relativa ad una società che ha approvato il bilancio il 30 aprile.

R. Il modello 760 relativo ad una societa' che ha approvato il bilancio il 30 aprile 1998 deve essere presentato, per effetto dell'art. 1, comma 1, primo periodo del D.P.C.M. 24 marzo 1998, nel mese di giugno dello stesso anno.

I versamenti derivanti dalla suddetta dichiarazione possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo dello stesso decreto, entro il 14 giugno senza alcuna maggiorazione. Essendo il giorno 14 festivo, il versamento e' tempestivo se effettuato il 15 giugno. In caso di rateizzazione la seconda rata dovra' essere conseguentemente versata, con la maggiorazione dello 0,50 per cento, entro il 15 luglio.

4. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

4.1. Modalita' di compilazione del prospetto per la determinazione dell'acconto in caso di soggetto esercente piu' attivita'

D. Qualora un soggetto eserciti piu' attivita' d'impresa gestite con contabilita' separata, e' necessario utilizzare piu' prospetti di determinazione dell'acconto IRAP per il 1998?

R. I soggetti che esercitano piu' attivita' d'impresa (con contabilita' unica o con contabilita' separata) in regime di contabilita' ordinaria ovvero di contabilita' semplificata, sono tenuti alla compilazione di un unico prospetto IQ di determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il 1998. Il reddito d'impresa e', infatti, determinato unitariamente e su tale reddito, derivante dal complesso delle attivita' esercitate, va calcolato il predetto acconto.

Analogo principio si applica con riferimento ai quadri RQ dei modelli 760, 750 e 760bis.

4.2. Modalita' di compilazione del rigo IQ17 del prospetto di calcolo dell'acconto

D. Qualora il valore della produzione netta ai fini IRAP risulti negativo, nel rigo IQ17 della Sezione I e' possibile indicare un importo con il segno "-" ed eventualmente compensare tale valore con quello positivo risultante da altra sezione?

R. Qualora il valore della produzione netta determinato nelle singole sezioni del prospetto di calcolo dell'acconto dell'IRAP per il 1998 risulti negativo, nei righi corrispondenti (ad esempio in IQ17) va indicato zero. Non e', pertanto, possibile, in caso di esercizio di piu' attivita' da cui derivano redditi di natura diversa, compensare tale valore con quello positivo risultante da altra sezione del prospetto.

4.3. Detrazioni di carattere territoriale previste per i soggetti che fruivano della fiscalizzazione degli oneri sociali

D. Si chiede di conoscere l'esatta interpretazione dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, a quali condizioni e in che misura spetti la detrazione ivi prevista.

R. L'art. 17 comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, stabilisce che : "ai soggetti che svolgono attivita' produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del mezzogiorno, definite dall'art. 1 del D.P.R. n. 218 del 1978 spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 (rectius : 16) di ammontare pari rispettivamente, al 2% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1% per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali".

Tenuto conto che la ratio ispiratrice di tale previsione e' quella di mantenere, a seguito dell'abolizione dei contributi sanitari, l'analoga agevolazione spettante ai soggetti in questione per gli anni 1998 e 1999 in termini di differenziale di fiscalizzazione, si ritiene che l'importo della detrazione spettante debba essere calcolata avendo a riferimento gli stessi elementi retributivi su cui si sarebbe calcolato il differenziale suddetto. Per gli stessi motivi, si precisa inoltre che la detrazione si applica con riferimento agli stabilimenti ubicati nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise e Sardegna.

4.4. Acconto Irap - controlli della amministrazione finanziaria

D. La indicazione nel prospetto di calcolo dell'acconto Irap o nella apposita dichiarazione di componenti positive o negative del valore della produzione non correttamente determinate puo' comportare l'applicazione di sanzioni a carico del contribuente?

R. In coerenza con i principi generali in materia di acconto i contribuenti possono essere sanzionati solo se dal controllo di tutte le componenti positive e negative che concorrono a formare la base imponibile risulti che l'acconto Irap versato e' inferiore al minor importo tra:

. 120 per cento dell'Irap figurativa riferibile al 1997 o di quella che risulta dovuta applicando la clausola di salvaguardia;

. 120 per cento dell'Irap che il contribuente ritiene globalmente dovuta per l'anno di competenza (1998 per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Qualora l'acconto versato risulti non inferiore al predetto minore importo gli uffici, in fase di prima applicazione della normativa Irap, si asterranno

dall'applicare sanzioni per la non corretta indicazione degli elementi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP nei quadri IQ o RQ.

Tale disposizione si applica anche in riferimento al calcolo dell'acconto Irap dovuto dai soggetti in regime di contabilita' semplificata che, pur essendo tenuti ad indicare (ad es. per quanto riguarda le persone fisiche nella sezione I , colonna 4, del quadro IQ) le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili riclassificandole in base ai criteri previsti per i soggetti in contabilita' ordinaria, abbiano determinato l'acconto Irap facendo, invece, riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche dal quadro RG del modello Unico).

4.5. Indicazione dell'acconto nel prospetto di calcolo

D. Il contribuente persona fisica che si avvale della possibilita' di versare il 120 per cento dell'Irap che ritiene globalmente dovuta per l'anno di competenza (1998 per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) in quale rigo deve indicare tale importo?

R. Il contribuente che si avvale della facolta' di versare l'acconto in relazione al minor importo che ritiene globalmente dovuto per l'anno di competenza, dopo aver compilato analiticamente il quadro IQ, deve indicare tale minor importo nel rigo IQ72 (ovvero, se soggetto diverso dalla persona fisica, nei corrispondenti righe dei modelli RQ).

4.6. Acconto Irap - modalita' di compilazione del quadro IQ -

D. I righe IQ36 ed IQ37 del quadro IQ contenenti l'indicazione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni e l'estensione complessiva dei terreni in ettari devono essere sempre obbligatoriamente compilati?

R. I righe IQ36 ed IQ37 devono essere compilati solo se il contribuente deve provvedere, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, alla ripartizione del valore della produzione netta tra Italia ed estero o tra piu' regioni nell'ambito del territorio dello Stato italiano. Analogo criterio si applica per la compilazione dei quadri Mod. 750/RQ/98 (righe RQ26 e RQ27), Mod. 760/RQ/98 (righe RQ58, RQ59, RQ60 e RQ61), Mod. 760 BIS /RQ/98 (righe RQ37 e RQ38).

4.7. Dichiarazione presentata da societa' di capitali posta in liquidazione.

D. Si chiede di conoscere come deve comportarsi ai fini dell'Irap una societa' di capitali posta in liquidazione, con nomina del liquidatore da parte dell'Autorita' giudiziaria, in data 28 febbraio 1998 e tenuta quindi a presentare la dichiarazione ai fini IRPEG per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione della messa in liquidazione.

R. Nel caso in esame la societa', ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 600 del 1973 richiamato dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 446 del 1997, dovra' procedere entro 4 mesi alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo 1 gennaio - 28 febbraio 1998 anche agli effetti dell'Irap.

Dovra' essere effettuato altresì il versamento del saldo relativo a tale periodo utilizzando il codice tributo 3800. Non risulta dovuto alcun acconto per il medesimo periodo, in quanto il termine per il versamento dell'imposta dovuta a saldo per tale periodo e' anteriore a quello entro il quale si sarebbe dovuto versare l'acconto di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 446 del 1997. Per la presentazione della dichiarazione dovra' essere utilizzato il quadro 760 RQ, predisposto per il calcolo dell'acconto da inviare unitamente alla dichiarazione mod. 760 relativa al periodo precedentemente indicato. Nei termini e con le ordinarie modalita', dovra' provvedersi, inoltre, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 446 del 1997, al versamento dell'acconto per il primo periodo di liquidazione (1 marzo - 31 dicembre 1998).

Analoghe regole si applicano in caso di trasformazioni di societa' di persone in societa' di capitali o viceversa.

4.8 Applicazione dell'IRAP all flotta peschereccia navale dedita alla pesca oceanica e mediterranea.

D. L'art. 6-bis della legge n. 30 del 27 febbraio 1998 ha esteso i benefici di cui al comma 2 dell'art. 4 della medesima legge alla flotta peschereccia nazionale che e' dedita alla pesca oceanica e mediterranea ancorche' quest'ultimo articolo faccia riferimento alle sole navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, comma 1, della legge stessa. Tanto premesso, si chiede di conoscere se anche con riferimento a detta flotta si renda applicabile la disposizione agevolativa indicata nell'ultimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

R. L'ultimo comma dell'art. 12 del D.Lgs n. 446 del 1997 prevede che se il soggetto passivo esercita attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile. Tenuto conto che i benefici previsti dal secondo comma, dell'art. 4 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998 si rendono applicabili anche alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti ed a quelle che esercitano la pesca mediterranea, si ritiene che anche ai predetti soggetti sia applicabile l'agevolazione disposta dall'ultimo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

4.9. Applicazione dell'IRAP agli enti lirici e alle loro fondazioni di diritto privato.

D. Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, prevede la perdita della personalita' giuridica di diritto pubblico degli enti lirici e le loro fondazioni di diritto privato, a decorrere dal 23 maggio 1998. Si chiede come, da parte dei predetti soggetti, debbano essere assolti gli obblighi di versamento Irap.

R. I predetti soggetti debbono provvedere alla liquidazione dell'Irap entro il prossimo 15 giugno con riferimento alle retribuzioni corrisposte dal 1 al 22 maggio in quanto, a seguito della perdita della personalita' giuridica di diritto pubblico, detti enti, avendo natura di enti non commerciali privati hanno l'obbligo di versare l'acconto dell'imposta entro la scadenza prevista per il versamento delle imposte sui redditi, uniformandosi alla disciplina prevista per i soggetti privati.

5. COMPENSAZIONE

5.1. Compensazione dell'IVA risultante dall'adeguamento ai parametri

D. Entro quale termine va effettuato il versamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'adeguamento del volume d'affari relativo al 1997 alle risultanze dell'applicazione dei parametri? Il versamento di tale imposta e' compensabile ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997?

R. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri puo' essere operato effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio per i soggetti tenuti alla presentazione di UNICO98 o del modello 750). L'IVA in questione e' compensabile con eventuali crediti di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce previdenziali.

Si precisa, altresì, che l'eventuale versamento di IVA derivante dal menzionato adeguamento non va indicato nella dichiarazione annuale relativa al 1997.

Si ricorda che il codice tributo da utilizzare per tale versamento e' "6493 integrazioni IVA".

5.2. Compilazione del rigo RX5, colonna 2, del modello UNICO98

D. Nella circolare n. 125/E del 13 maggio 1998 si afferma che nel rigo RX5, colonna 2, deve essere indicata l'IVA al netto degli utilizzi gia' effettuati in conformita' a disposizioni diverse da quelle contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui, prima del versamento delle imposte risultanti dall'UNICO98, sia stata effettuata una compensazione di un credito annuale IVA con l'IVA periodica, utilizzando il modello F24, nel quale risulta evidenziata una compensazione effettuata in base al D.Lgs. 241/97, cosa deve essere indicato nel rigo RX5, colonna 2?

R. Nel caso in cui, prima del versamento delle imposte risultanti dall'UNICO98, sia stata effettuata la compensazione di un credito annuale IVA con l'IVA risultante da liquidazioni periodiche, utilizzando la compensazione prevista dal decreto legislativo n. 241, nel rigo RX5 alla colonna 2 si deve indicare l'importo del credito IVA al lordo di tale compensazione. Il contribuente dovra', pero', tenere presente che l'utilizzo futuro potra', ovviamente, riguardare soltanto l'importo netto. Ad esempio:

Credito IVA annuale (rigo VL18).....	1.000
Utilizzo del credito in base al <u>decreto legislativo n. 241 del 1997</u> in occasione delle liquidazioni periodiche (ad es., I trimestre 1998).....	200
Importo da indicare al rigo RX5, colonna 2.....	1.000
Utilizzo futuro.....	800

5.3. Credito relativo al CSSN

D. Tra i crediti compensabili ai sensi del decreto legislativo n. 241/1997 rientra anche quello relativo al CSSN dovuto per l'anno 1997?

R. Fra i crediti che possono essere compensati sul modello F24 dalle persone fisiche titolari di partita IVA in sede di versamenti unitari rientrano anche i crediti relativi al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (CSSN) dovuto per l'anno d'imposta 1997.

Pertanto l'ammontare di tali crediti, risultante dal modello UNICO, puo' essere inserito dai contribuenti nella colonna "importi a credito" del citato mod. F24, indicando, nella colonna "codice-tributo", il codice 8846.

5.4. Compensazione ed interessi sull'IVA trimestrale.

D. In caso di compensazione di un debito per IVA trimestrale, l'interesse dell'1,50% si calcola sull'importo IVA originariamente dovuto ovvero su quello risultante dall'eventuale compensazione?

R. I soggetti che versano trimestralmente l'IVA periodica, all'atto della presentazione del mod. F24, devono applicare la maggiorazione dell'1,50% prima di procedere alla compensazione con eventuali crediti.

5.5. Compensazione e maggiorazione dello 0,50% dovuta per il differimento del termine di versamento.

D. Su quale importo va calcolato lo 0,50% in caso di compensazione tra debiti e crediti risultanti dalla dichiarazione ?

R. Il soggetto titolare di partita IVA che usufruisce della facolta' di versare le imposte risultanti da dichiarazione fra il 16 giugno e il 15 luglio ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo,

non e' tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,50%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi.

5.6. Modalita' di compensazione

D. Nel caso in cui dalla dichiarazione UNICO '98 emergono dei crediti e dei debiti bisogna compensare in via prioritaria i crediti con i debiti che emergono dalla dichiarazione. Tuttavia puo' il contribuente non effettuare la compensazione e versare le imposte a debito e utilizzare i crediti per effettuare le compensazioni nei mesi successivi?

R. Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (paragrafo 11.3), gli importi a credito che il contribuente ha scelto di utilizzare in compensazione (somma dei righe da RX2 a RX7 colonna 2) devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Eccezione a tale principio e' stata prevista per i soli crediti IVA nella circolare n. 125/E del 13 maggio 1998 (quesito n. 1) per venire incontro alle difficolta' operative rappresentate dai contribuenti. Negli altri casi per esigenze di controllo non e' consentito derogare al principio di carattere generale.

6. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE

6.1. Presentazione delle dichiarazioni ad un centro autorizzato di assistenza fiscale. Consegna della dichiarazione

D. In caso di presentazione della dichiarazione ad un centro autorizzato di assistenza fiscale la copia della dichiarazione che il centro deve rilasciare al contribuente e' quella che il contribuente ha autonomamente predisposto e consegnato o quella che il centro ha acquisito? Se la dichiarazione e' stata predisposta dal Caaf quale copia deve essere consegnata al contribuente? L'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nella dichiarazione puo' essere contenuto in un foglio separato dalla copia della dichiarazione? Il predetto impegno deve essere sottoscritto dal direttore tecnico del Caaf ?

R. Per le dichiarazioni predisposte dai contribuenti che il Caaf ha semplicemente ricevuto, lo stesso deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione presentata da quest'ultimo. Se la dichiarazione e' stata invece predisposta dal Caaf, deve essere rilasciata al contribuente copia della dichiarazione elaborata dal centro di assistenza. L'impegno a trasmettere i dati delle dichiarazioni puo' essere contenuto anche in un foglio separato dalla copia della dichiarazione. Non e' necessaria la sottoscrizione del direttore tecnico del Caaf considerato che la trasmissione telematica delle dichiarazioni non rientra tra le attivita' per le quali l'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 prevede la detta sottoscrizione.

6.2. Soggetti che possono presentare le dichiarazioni ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

D. I Centri autorizzati di assistenza fiscale possono ricevere dichiarazione predisposte da altri intermediari anziche' dal contribuente?

R. No, ai centri autorizzati di assistenza fiscale, e' fatto divieto di ricevere dichiarazioni dai soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DPR n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale. I centri autorizzati possono, pertanto ricevere le dichiarazioni soltanto dai singoli contribuenti, nei confronti dei quali va assunto l'impegno a trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni. Tale impegno non puo' essere assunto nei confronti di soggetti diversi dal contribuente.

6.3. Consegna della dichiarazione ad un centro autorizzato di assistenza fiscale. Tipologie di dichiarazioni che possono essere presentate

D. Puo' essere presentata ad un Caaf lavoratori dipendenti, costituito ai sensi dell'articolo 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, una dichiarazione Iva o una dichiarazione modello 760?

R. Ai centri autorizzati di assistenza fiscale, indipendentemente dal fatto che si tratti di Caaf imprese o di Caaf lavoratori dipendenti, puo' essere presentato qualsiasi tipo di dichiarazione redatta "manualmente" e autonomamente predisposta dal contribuente.

6.4. Consegna della dichiarazione ad un centro autorizzato di assistenza fiscale. Controlli

D. Il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha ricevuto una dichiarazione autonomamente predisposta dal contribuente deve provvedere a correggere tale dichiarazione se in fase di acquisizione dei dati rileva degli errori di liquidazione dell'imposta?

R. No, il centro di assistenza fiscale non e' obbligato a rettificare la dichiarazione che gli e' stata presentata. Come le Banche e le Poste si limitera' a segnalare l'errore alla Amministrazione finanziaria in sede di trasmissione telematica della dichiarazione.

7. VERSAMENTI

7.1. Dual income tax. Codice tributo. Struttura del codice di riferimento.

D. In quale forma deve essere indicato il periodo di riferimento relativo al codice tributo 4057 ?

R. Nel modello di versamento F24 il periodo di riferimento relativo al codice

tributo "4057 Irpef - ammontare agevolato reddito d'impresa, persone fisiche e soci di societa' di persone, articolo 5, comma 2, decreto legislativo 466/97" deve essere indicato nella forma "AAAA", inserendo nell'apposita riga tutte le cifre che compongono l'anno d'imposta.

Ad esempio, il periodo d'imposta 1997 deve essere indicato scrivendo "1997" sul mod. F24.

7.2. Acconto sul patrimonio netto delle imprese.

D. Secondo quali modalita' deve essere versato l'eventuale acconto di imposta sul patrimonio netto delle imprese da parte di imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare?

R. L'avvio dei versamenti unitari di cui al capo III del D.Lgs. 241/1997 non ha comportato variazioni nella disciplina delle modalita' di pagamento dell'acconto dell'imposta sul patrimonio netto sulle imprese, in quanto l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 241 - cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.Lgs. n. 56/1998 - nell'individuare i tributi che devono essere versati con il nuovo sistema, menziona soltanto il saldo di tale imposta.

Di conseguenza, le eventuali somme dovute a titolo di acconto dell'imposta in argomento devono essere versate presso gli sportelli dei concessionari della riscossione utilizzando la distinta mod. 8, ovvero presso gli uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente n. 11.

7.3. Sicilia orientale. Sisma del 13.12.1990. Proroghe dei versamenti titolari di partita IVA

D. Come devono effettuare i versamenti i titolari di partita IVA residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990 ?

R. I soggetti residenti nella Sicilia orientale interessati agli eventi sismici del 13 dicembre 1990 che hanno beneficiato delle proroghe dei versamenti tributari, se titolari di partita IVA, devono effettuare i pagamenti oggetto di proroga, con facolta' di avvalersi della compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, sul quale occorre indicare i tradizionali codici tributo, e versando gli interessi cumulativamente con l'imposta. Naturalmente, i non titolari di partita IVA devono continuare ad utilizzare la modulistica preesistente.

7.4. Sanzioni per omessa presentazione del modello F24.

D. Quando trova applicazione la sanzione per l'omessa presentazione del modello F24 contemplata dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997?

R. L'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997 sanziona "l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione".

Al riguardo si osserva che tale disposizione va raccordata con il precedente comma 3 dello stesso art. 19, secondo il quale "la delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate" ed e' evidentemente rivolta a punire un comportamento che impedisce o ritarda l'afflusso della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997, dei dati necessari alla corretta ripartizione fra gli enti destinatari del versamento unitario con compensazione.

E' in questo contesto normativo che si inserisce l'affermazione, contenuta nelle "Avvertenze" del mod. F24, secondo la quale e' punita "la mancata o tardiva presentazione del modello".

Pertanto, come del resto emerge chiaramente dal tenore letterale della norma in esame, la predetta sanzione si applica esclusivamente in caso di mancata o tardiva presentazione di un modello di versamento F24 recante il saldo uguale a zero per effetto della compensazione fra importi a debito e importi a credito.

Viceversa, in ipotesi di mancata o tardiva presentazione di un modello F24 con saldo positivo, si rendono applicabili unicamente le sanzioni per omesso o tardivo versamento del tributo o del contributo il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

7.5. Modello di versamento F24. Compilazione

D. Come devono essere esposti i crediti ed i debiti in caso di compensazione?

In caso di rateazione gli interessi vanno calcolati sugli importi gia' arrotondati?

In quale forma va indicato il periodo di riferimento del tributo 3810 in caso di versamento in unica soluzione?

R. Nel mod. F24, in corrispondenza di ciascuna riga, e' possibile riempire soltanto una delle due colonne "importi a debito" e "importi a credito". Sulla stessa riga del modello, infatti, puo' comparire un solo importo.

Nel caso in cui il contribuente opti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, per la rateazione del saldo e dell'acconto, il calcolo degli interessi da corrispondere per ciascuna delle sezioni 2, 3 e 4 del mod. F24 in occasione della scadenza della singola rata deve essere effettuato in riferimento alla somma dovuta per la sezione, quale risulta dagli importi a debito gia' arrotondati alle mille lire inferiori o superiori esposti nelle righe della sezione stessa.

Se il versamento dell'IRAP viene effettuato in unica soluzione, nel mod. F24

il codice tributo 3810 (IRAP - acconto) puo' essere indicato nella forma "00001998" oppure nella forma "00011998".

7.6 Versamento IVA a saldo e rateazione.

D. E' consentito rateizzare il complesso dei debiti risultanti dalla dichiarazione, fatta eccezione dell'IVA nel caso in cui quest'ultima sia versata separatamente dopo il 4 maggio 1998?

R. Nella circolare n. 125/E del 13 maggio 1998, al punto n. 16, e' stato precisato che il contribuente che ha pagato l'IVA prima del 4 maggio - data di avvio del sistema dei versamenti unitari con compensazione - ha la facolta' di rateizzare il saldo e l'acconto delle altre imposte dovute sulla base della dichiarazione. Al riguardo si precisa che tale facolta' non puo' essere esercitata se il versamento dell'IVA a saldo e' avvenuto dopo il 4 maggio.

7.7. Contribuenti non titolari di partita IVA. Rateazione. Importo minimo.

D. Qual e' l'importo minimo da versare sui codici tributo 4056 e 8898?

R. I soggetti non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare, e le banche sono tenute ad accettare, i versamenti relativi ai codici tributo 4056 (interessi pagamento rateizzato imposte dirette emergenti da dichiarazione) e 8898 (interessi pagamento importi rateizzati CSSN) di importo pari almeno a lire duemila.

7.8. Versamenti minimi.

D. Quando devono essere pagati gli importi non versati nei primi mesi del 1998 per ritenute alla fonte da non corrispondere perche' inferiori ai limiti previsti dalla legislazione di conto fiscale?

R. Sotto la vigenza della legislazione di conto fiscale i versamenti relativi ai codici tributo 1015, 3316, 3615, 3715, 4315, 4615, 4715 e 4915, se inferiore a determinati limiti, dovevano esser cumulati e versati entro il 15 gennaio dell'anno successivo..

Con la circolare n. 125/E, al punto n. 13, e' stato precisato che, nell'ambito del nuovo sistema dei versamenti unitari, devono essere effettuati alla relativa scadenza tutti i versamenti pari almeno a lire duemila.

Cio' premesso, per quanto riguarda i versamenti non effettuati nei primi mesi del corrente anno ai sensi della suddetta normativa di conto fiscale, si precisa che le relative somme dovranno comunque essere versate entro il 15 gennaio 1999.

7.9. Applicazione della maggiorazione dello 0.50% in caso di utilizzo delle eccedenze di imposta all'interno dei gruppi.

D. La maggiorazione dello 0.50% per mese o frazione di mese dovuta dai contribuenti che si avvalgono del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione, va calcolata al lordo o al netto dell'importo delle eccedenze cedute nell'ambito dei gruppi ai sensi dell'art. 43 - ter del D.P.R. n. 602 del 1973?

R. La maggiorazione dello 0.50 per cento indicata nel quesito si applica sugli importi da versare al netto delle eccedenze utilizzate dalla societa' ai sensi dell'art. 43 - ter del D.P.R. n. 602 del 1973. La maggiorazione in questione e' dovuta, infatti, solo in riferimento alle somme da versare e quindi al netto di quelle eventualmente compensate.

8. VARIE

8.1. Riporto agli anni successivi di crediti relativi a tributi soppressi.

D. E' possibile per un soggetto non titolare di partita IVA riportare agli anni successivi eventuali crediti di contributo al servizio sanitario nazionale? Analogamente, puo' una societa' "riportare" eventuali crediti di ILOR o di imposta sul patrimonio netto?

R. Il soggetto non titolare di partita IVA non puo' riportare ad anni successivi eventuali crediti di contributo al servizio sanitario nazionale, soppresso per effetto dell'entrata in vigore dell'IRAP. Come risulta dai modelli di dichiarazione, tali crediti vanno necessariamente richiesti a rimborso.

Analogamente, una societa' non puo' "rinviare" crediti di ILOR e di imposta sul patrimonio netto al fine di usufruire nel 1998 o in anni successivi dell'istituto della compensazione previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997. Ad esempio, come risulta dal mod. 750 approvato con Decreto 7 aprile 1998 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998, una societa' di persone non puo' riportare al 1998 un credito di imposta di ILOR da utilizzare in compensazione nel 1999. Al riguardo si precisa che, per mero errore tipografico, sono stati distribuiti modelli 750 che contengono all'interno del quadro RO, il rigo R018 relativo al credito ILOR da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo d'imposta successivo, in difformita' dal modello approvato con il citato decreto. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta comunque gia' provvedendo ad una ulteriore distribuzione di modelli 750 non contenenti tale errore.

Si fa presente che continua, pero', a sussistere la facolta' per i soggetti tenuti alla compilazione del modello 760 e 760bis di computare il credito ILOR in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo (righe RG42 e RB53 dei modelli 760 e 760bis), per esercitare una facolta' di compensazione (tra ILOR e IRPEG) preesistente all'entrata in vigore dell'istituto della compensazione previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

8.2. Nuove iniziative produttive

D. Un soggetto che ha iniziato una nuova attivita' produttiva senza indicare sulla dichiarazione di inizio di attivita' che intende avvalersi dei benefici previsti dall'art. 2, comma, 210, della legge n. 662/96, puo' ugualmente fruire del suddetto beneficio richiedendo il relativo credito d'imposta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi?

R. L'art. 18 del D.Lgs. n. 446 del 1997, riformulando l'art. 2, c. 210, della legge n. 662 del 1996, ha riconosciuto un credito d'imposta a favore dei soggetti che intraprendono nuove iniziative produttive in particolari territori. Il credito e' concesso per l'anno di inizio di attivita' e per i due periodi d'imposta successivi (cinque per le iniziative intraprese nelle aree di cui all'obiettivo 1 Reg. Cee 2052/88). Non essendo prevista alcuna opzione preventiva si ritiene che il soggetto possa fruire del predetto beneficio richiedendolo direttamente nella dichiarazione dei redditi.

8.3. Abolizione della tassa di concessione governativa sulla partita IVA

D. Un produttore agricolo esonerato dagli adempimenti IVA - non soggetto passivo, pertanto, all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - e' tenuto comunque a corrispondere anche per il 1998 la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA?

R. L'articolo 3, comma 143, della legge n. 662/96 ha delegato il Governo all'emanazione di un apposito decreto legislativo per disciplinare l'istituzione dell'IRAP e la contemporanea abolizione di alcuni contributi, imposte e tasse da questa sostituiti, tra i quali la citata tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, come previsto dal suddetto comma 143, lettera a), n.4). L'articolo 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo delegato n. 447/97 ha pertanto prescritto che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto (1 gennaio 1998), si applica l'imposta di nuova istituzione e, dalla medesima data, si considera abolita la suddetta tassa, salvo quanto disposto dall'articolo 37 del medesimo decreto per quanto riguarda i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Tale abolizione deve intendersi oggettiva e, pertanto, tutti i contribuenti interessati, compresi i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (non soggetti passivi IRAP ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo), non sono piu' tenuti al versamento della citata tassa per l'anno 1998.

Le Direzioni in indirizzo provvederanno ad assicurare la massima diffusione possibile del contenuto della presente circolare nei riguardi dei soggetti interessati.